



COMUNE DI CASTELLANA SICULA

(PROVINCIA DI PALERMO)



P.zza Avv. P. Miserendino snc – cap 90020 - Tel. 0921.558208 - Fax 0921.558218

PEC: protocollo@pec.comune.castellana-sicula.pa.it

E-mail: sindaco@comune.castellana-sicula.pa.it

Sito Web: www.comune.castellana-sicula.pa.it

ORDINANZA SINDACALE n° 89 del 13/10/2015

Oggetto: Smobilizzo della "gru a torre" posizionata dinanzi l'edificio incompleto della Immobiliare Europea srl, sito in Castellana Sicula in prossimità della via Cesare Terranova.

IL SINDACO

Rilevato che dinanzi l'incompleto edificio in c.a. da adibire in parte ad uso civile abitazione ed in parte ad uso commerciale, sito in Castellana Sicula, in prossimità della via Cesare Terranova, si trova posizionata una "gru a torre" che risulta essere inoperante alle attività di costruzione di detto edificio da circa un decennio per sopravvenuta inefficacia/decadenza del provvedimento edificatorio del 06/11/2000 relativo alla variante in corso d'opera alla Concessione Edilizia n° 17 del 25/07/1996, i cui lavori iniziati in data 30/07/2001 si sarebbero dovuti ultimare entro il mese di luglio dell'anno 2004.

Preso atto che i predetti provvedimenti edilizi venivano rilasciati ed intestati alla I.T.I. di Stramera Domenico & C. s.n.c, rappresentata dal signor Stramera Domenico Francesco, nato a Polizzi Generosa il 26/09/1954, in qualità di Amministratore di detta società e che gli stessi provvedimenti venivano successivamente volturati in data 16/07/2001 alla Immobiliare Europa s.r.l. a suo tempo rappresentata dal signor Oscar Cosentini, nato a Cosenza il 06/05/1961, nella qualità di Amministratore.

Ritenuto:

che trattasi di una "gru a torre", costituita essenzialmente da una struttura verticale "torre" in traliccio di acciaio sulla cui sommità si trova la ralla che serve a fare ruotare liberamente di 360 gradi il "braccio" anch'esso in traliccio di acciaio della lunghezza di circa 45 metri, sostenuto il tutto da un basamento, macchinario questo da cantiere edile allestito ed impiegato per la costruzione dell'edificio sopra indicato i cui lavori furono iniziati circa trent'anni fa, in forza della Concessione Edilizia n° 18 del 31/10/1986;

che si è in presenza di un macchinario inoperante per cantiere edile chiuso come in effetti lo è da circa un decennio per sopravvenuta inefficacia/decadenza della concessione edilizia di variante sopra citata; tale stato di fatto lascia intendere che la "gru a torre" di che trattasi non può rispondere alle norme in materia di sicurezza sul lavoro di cui al D. L.vo 81/2008 e ss.mm.ii. proprio per assenza di lavori ne tanto meno può correlativamente allo stesso decreto rispondere alle prescrizioni di sicurezza dipendenti dall'impiego ed operatività della stessa;

che la durata di un cantiere edile non può protrarsi oltre al termine di ultimazione dei lavori stabilito nella concessione edilizia e che pertanto questo lascia intendere che la durata di un cantiere edile non può protrarsi per un periodo di tempo indeterminato.

Viste le tante segnalazioni scritte e verbali pervenute negli anni e di recente a questo Comune con cui alcuni cittadini proprietari di aree ed abitazioni ubicate al di sotto del raggio d'azione della suddetta gru hanno più volte percepito ed espresso un senso di pericolo, dubitando fortemente la mancanza di requisiti di sicurezza e prevenzione

affidenti al suddetto macchinario, facendo presente che è soprattutto in concomitanza di condizioni atmosferiche avverse che vengono sentiti chiaramente e ripetutamente forti stridori metallici provenienti dalla gru in questione.

Dato atto che le diverse diffide inerenti allo smobilizzo della gru, inviate alle parti interessate, non hanno fino ad oggi sortito alcun effetto tangibile.

Rilevato:

che il raggio di libera rotazione del braccio mobile della suddetta gru genera una circonferenza d'azione che invade aree private in cui insistono diverse abitazioni nonché aree pubbliche (tratti di via Cesare Terranova);

che questa situazione è fonte di pericolo nonché minaccia l'incolumità pubblica;

che sul braccio della gru di che trattasi sono presenti il carrello, la fune di sollevamento in posizione di quasi massima rialzata ed annesso gancio che si presenta non scarico prova ne è che risulta agganciato un blocco di calcestruzzo di forma parallelepipedica dal peso presunto, stante all'analisi visiva, di circa 1.000 Kg che può essere inteso come carico sospeso;

che tale carico, secondo il posizionamento che andrebbe ad assumere il braccio della gru, invadrebbe spazi al di fuori dell'area perimetrata e recintata con pannelli metallici ondulati pertinente al preesistente cantiere, attualmente inattivo; ciò aggraverebbe ancora di più il pericolo per persone o cose;

che questa situazione pregiudica la sicurezza delle persone passanti nelle immediate vicinanze di detta recinzione nonché costituisce seria minaccia per quelle cose che si troverebbero coinvolte dalla caduta accidentale dall'alto del blocco di calcestruzzo;

che la presenza della suddetta "gru a torre", pertinente ad un preesistente cantiere edile, giacente in zona residenziale di questo Comune, inoperante da circa un decennio, reca pregiudizio al decoro urbano che va salvaguardato ai sensi e per gli effetti degli artt. 55 e 56 del Regolamento Edilizio del vigente strumento urbanistico, (P.R.G.) di questo Comune;

che tale presenza nuoce alla dignità della comunità locale e dell'Amministrazione, generando, non solo scadimento nella percezione della qualità e dell'immagine dell'abitato di Castellana Sicula, ma soprattutto l'accrescersi della percezione di pericolo da parte di quei cittadini proprietari di aree ed abitazioni che si trovano al di sotto del raggio di rotazione della gru.

Vista la nota del 07/07/2015, Prot. n° 8220 relativa alla comunicazione di avvio del procedimento amministrativo ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge 7/08/1990, n° 241 e s.m.i., trasmessa per raccomandata al Legale Rappresentante della Immobiliare Europea s.r.l. ed al signor Stramera Domenico Francesco, nella qualità di Direttore Tecnico della stessa società con sede in Palermo, via Principe di Belmonte civ. n° 90.

Vista la nota del 14/07/2015, relativa alle controdeduzioni, a firma della signora Antonietta Sausa, nella qualità di Amministratore pro tempore della ricorrente Immobiliare Europea s.r.l., trasmessa per raccomandata, assunta all'ufficio protocollo di questo Comune in data 17/07/2015, Prot. n° 8792.

Vista la nota dell'Ufficio Tecnico Comunale del 17/08/2015, Prot. n° 9928, inerente il riscontro alle controdeduzioni da cui si evince che le stesse sono state rigettate in fatto e diritto, nota questa trasmessa per raccomandata A/R alla stessa Antonietta Sausa.

Ritenuto che in data 15/09/2015 personale del Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Palermo è intervenuto a seguito ad una richiesta urgente di verifica redigendo una nota con n° 23303 di Prot. del 16/09/2015 in cui è riportato essenzialmente, relativamente alla gru di che trattasi, quanto segue:

- si segnala la condizione di vetustà e di abbandono in cui versa la gru e non si esclude che in futuro, sottoposta ad agenti atmosferici e considerato il possibile degrado nel tempo delle proprietà di resistenza dei materiali, non possa la stessa cedere creando danno a cose o persone;

- si evidenzia che le condizioni di abbandono della gru lasciano intendere che non sono stati effettuati i controlli periodici previsti dal D. L.vo 81/08, art. 71, comma 11, allegato VII;
- predisporre opere provvisoriale di protezione al transito, a salvaguardia della pubblica incolumità nelle more di effettuare a cura di chi di dovere quanto descritto nella ricorrente nota.

Visto il vigente regolamento dell'Ordinamento EE.LL. in Sicilia.

Visto l'art. 54 del D. L.vo 18/08/2000, n° 267 (T.U.E.L.) recante attribuzioni del Sindaco nelle funzioni di competenza statale, come sostituito dall'art. 6 del D.L. 23/05/2008, n° 92, convertito con modificazioni in Legge 24/07/2008, n° 125 "Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica" ed in particolare i commi 1 e 4 che disciplinano i compiti ed i poteri del Sindaco.

Viste le disposizioni di cui all'art. 2 del Decreto del Ministero dell'Interno del 5 agosto 2008 (emanato in attuazione del disposto dell'art. 54, comma 4 bis del citato D. L.vo 267/2000 e s.m.i), laddove viene specificato che il Sindaco interviene per prevenire e contrastare situazioni tra cui quelle che determinano lo scadimento della qualità urbana, che alterano il decoro urbano e che minacciano la pubblica incolumità.

Poiché non è possibile attuare procedure o predisporre opere provvisoriale al fine di interdire il transito delle persone o cose sotto quella che è la circonferenza d'azione del braccio della suddetta gru in quanto sarebbero interessate aree private in cui insistono diverse abitazioni per le quali sarebbe improponibile emettere provvedimenti di sgombero.

Per tutto quanto sopra riportato e rappresentato nella pertinente e giustificativa documentazione fotografica prodotta dall'Ufficio Tecnico Comunale, al fine di salvaguardare e preservare il decoro urbano nonché di prevenire e tutelare l'incolumità pubblica, necessita che la suddetta "gru a torre" venga rimossa e pertanto;

ORDINA

alla signora **Antonietta Sausa**, nella qualità di Amministratore pro tempore della **Immobiliare Europea s.r.l.** con sede in Palermo, via Principe di Belmonte, civ. n° 90 ed al signor **Stramera Domenico Francesco**, nato a Polizzi Generosa il 26/09/1954, residente in Palermo, via Roma civ. n° 443, nella qualità di Direttore Tecnico della ricorrente **Immobiliare Europea s.r.l.**, di provvedere a proprie spese e cura, ognuno per la propria competenza e responsabilità, entro il termine di trenta (30) giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, allo smobilizzo della "gru a torre" sopra indicata, posizionata dinanzi l'incompleto edificio in c.a. da adibire in parte ad uso civile abitazione ed in parte ad uso commerciale, sito in Castellana Sicula, in prossimità della via Cesare Terranova, nonché al ripristino dello stato dei luoghi.

DISPONE

Che, per opportuna conoscenza, copia del presente provvedimento venga trasmesso al Comando di Polizia Municipale, al Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Palermo per ogni eventuale adempimento e/o provvedimento di propria competenza.

AVVERTE

Che, lo smobilizzo della "gru a torre" dev'essere eseguito da personale specializzato.

Che, decorso infruttuosamente il termine sopra indicato entro cui provvedere allo smobilizzo della "gru a torre", provvederà in via sostitutiva questo Comune con spese ed oneri che saranno posti a carico delle parti interessate, restando salva ogni eventuale azione amministrativa o penale.

- Il Comando di Polizia Municipale è incaricato di verificare l'esecuzione della presente ordinanza e di comunicare, subito dopo la scadenza del termine stabilito, l'ottemperanza a quanto ordinato o l'eventuale inottemperanza.
- Avverso la presente ordinanza può essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) o ricorso Straordinario al Presidente della Regione Siciliana, nei termini e nei modi di legge.

Dalla Residenza Municipale, li 13/10/2015

Il Sindaco

Dott. Giuseppe Di Martino